



Le movimentazioni di denaro contante: lo stato dell'arte alla luce delle novità del decreto semplificazioni fiscali

I principi fondamentali della norma

Il primo punto di riferimento in relazione alle limitazioni di denaro contante è rappresentato dall'art.49, co.1 del D.Lgs. n.231/07 (c.d. decreto antiriciclaggio), secondo cui:

“È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore ad € 1.000. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può, tuttavia, essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane Spa”.

Partendo dall'analisi della norma, i principi fondamentali desumibili ben individuano le linee guida che il contribuente deve rispettare al fine di evitare le sanzioni. In particolare, la disposizione afferma che:

- è vietato il trasferimento di denaro contante in euro o in valuta estera, o di altre forme di titoli al portatore, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore ad €1.000;
- qualora le somme da trasferire raggiungano la predetta soglia limite, l'operazione deve essere eseguita per il tramite di Banche, Istituti di moneta elettronica, Poste Italiane Spa;
- la norma opera in riferimento a trasferimenti effettuati tra “soggetti diversi”, indipendentemente dalla forma giuridica assunta dagli stessi (società di capitali, società di persone, ecc...) e indipendentemente dal tipo di attività che svolgono (commercianti, professionisti, privati, ecc..);
- la norma opera indipendentemente dal titolo, cioè dalla ragione/causa sottostante il trasferimento. Non è, in altre parole, necessaria una transazione economica, ma vale anche in relazione ad atti di liberalità, operazioni di finanziamento e più in generale in relazione ad ogni tipo di operazione che dia luogo a trasferimento di denaro o titoli al portatore;
- la norma opera anche qualora il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia limite che appaiono artificiosamente frazionati.

Alla luce di quanto sopra riportato, i trasferimenti di denaro, libretti di deposito e di titoli al portatore possono essere correttamente effettuati fino ad €999,99 mentre, a partire da 1.000 euro, le medesime operazioni devono essere effettuate tramite uno strumento tracciabile (bonifico bancario, carta di credito, assegno non trasferibile, ricevute bancarie, ecc...) ovvero devono essere rese “tracciabili” attraverso un intermediario finanziario di cui all'art.49 del decreto antiriciclaggio (banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane Spa).

Alla luce della norma e dei principi desumibili dalla stessa, risulta evidente che è vietato il cumulo di diverse tipologie di mezzi di pagamento al portatore quando il valore oggetto di trasferimento sia superiore alla soglia limite di €1.000.

🍃 Pertanto, la verifica del superamento del limite di legge deve essere effettuata cumulando le diverse tipologie di “mezzi di pagamento al portatore” (denaro contante, libretti di deposito bancari al portatore, titoli al portatore) operando, cioè, una verifica complessiva.

Invece, al fine di tale computo, non rileva la somma trasferita/pagata con mezzi di pagamento aventi il carattere della tracciabilità.

Esempio

Rappresenta un'operazione conforme alle previsioni di cui all'art.49, la vendita di un bene del valore pari ad €1.800, il cui corrispettivo viene pagato €900 in contanti e €900 tramite carta di credito (o bonifico bancario, o assegno non trasferibile o altro strumento di pagamento tracciabile).

Preme sottolineare, in relazione all'esempio riportato, come sia necessario che in presenza di un assegno, lo stesso sia non trasferibile. Nell'ipotesi contraria, infatti, l'assegno in questione costituirebbe un titolo al portatore e l'importo trasferito, scaturente dalla somma del denaro contante e dell'assegno in questione, violerebbe il limite stabilito dalla norma e sarebbe di conseguenza sanzionabile.

🍃 In relazione alle c.d. operazioni frazionate, risulta ammissibile effettuare pagamenti frazionati inferiori ad €1.000, a condizione che tali frazionamenti non siano realizzati artificialmente al solo fine di eludere l'osservanza del nuovo limite¹.

Infatti, per quanto riguarda il “frazionamento” del pagamento di una fattura è stato rilevato dal MEF nella [circolare n.2 del 16 gennaio](#) come tale comportamento sia il frutto di un'ordinaria dilazione di pagamento, che scaturisce dal preventivo accordo tra le parti. Casistica nella quale solitamente non è rinvenibile la violazione delle limitazioni all'uso del contante.

Esempio

Il pagamento di una fattura di €2.700 mediante rate mensili di € 900, a 30, 60 e 90 giorni, è regolare, a condizione ovviamente che le singole rate oggetto di pagamento non siano di importo pari o superiore ad €1.000.

Tuttavia, al fine di prevenire possibili contestazioni è consigliabile l'esistenza di un accordo scritto dal quale si possa desumere che acquirente e venditore si siano accordati sin dall'inizio in relazione alla rateizzazione. Tale accordo può correttamente risultare, come accade frequentemente nella prassi, dalle indicazioni apposte sulla fattura stessa, oggetto di pagamento.

Anche il pagamento di canoni di affitto in contanti per importi inferiori alla soglia limite non configura un frazionamento artificioso volto ad eludere la normativa antiriciclaggio, essendo la suddivisione della cifra connaturata all'operazione in essere.

Si ritiene, inoltre, doveroso richiamare la definizione di operazione frazionata di cui all'art.1 del D.Lgs. n.231/07, per quanto è innegabile che tale definizione non rappresenti una soluzione univoca ai mille dubbi operativi che i contribuenti affrontano quotidianamente.

Ai sensi di tale definizione, le singole operazioni costituenti parti di un'operazione unitaria sotto il profilo economico devono essere prese in osservazione in un arco temporale di 7 giorni. In linea di principio, i trasferimenti di denaro effettuati oltre i sette giorni non sarebbero riferibili alla medesima operazione.

Quanto detto è corretto con il dettato normativo; tuttavia, per alcune operazioni sarà possibile prendere in considerazione anche i pagamenti effettuati oltre il predetto limite temporale, in quanto un'operazione può considerarsi frazionata “quando ricorrano elementi per ritenerla tale”².

¹ Come introdotto con l'art.12, co.1 del D.L. n. 201/11.

² Art.1, co.2, lett.m) D.Lgs. n.231/07.

Il tutto, poi, di fronte ad un atteggiamento dell'Amministrazione Finanziaria che prescinde dalle ragioni lecite o illecite del trasferimento disciplinato dall'articolo 49.

A tal proposito, il Ministero dell'Economia, in occasione di Telefisco 2012, ha affermato che:

- ➔ nell'ipotesi di anticipo ad un dipendente di spese di trasferta per importi pari o superiori ad €1.000, il datore di lavoro deve mettere a disposizione le somme in contante presso una banca che verserà l'importo direttamente al dipendente;
- ➔ anche i passaggi che avvengono all'interno del nucleo familiare più stretto (padre – figlio) rappresentano un trasferimento di denaro tra soggetti diversi, e di conseguenza soggetto ai limiti di cui alla norma in esame.

Per completezza, si ricorda che il MEF nella circolare n.2 del 16 gennaio, ha confermato quanto già sostenuto dall'Abi l'11 gennaio, precisando che la soglia-limite di €1.000 non trova applicazione per i prelevamenti ed i versamenti bancari.

Le modifiche apportate dal decreto semplificazioni

In relazione all'art.51, co.1 del D.Lgs. n.231/07, i destinatari degli obblighi antiriciclaggio (intermediari finanziari, dottori commercialisti, Revisori contabili, notai, ecc..) devono comunicare le infrazioni di cui all'art.49, alle competenti ragionerie territoriali dello Stato per le conseguenti contestazioni.

La norma in esame era stata precedentemente modificata dal decreto Monti (D.L. n.201/11), che a far data dal 6 dicembre 2011, aveva esteso l'obbligo di comunicare tali infrazioni anche all'Agenzia delle Entrate.

Ora, a seguito della modifica operata dall'art.8, co.7, del decreto semplificazioni, l'obbligo di comunicazione delle infrazioni in esame non deve più essere fatto all'Agenzia delle Entrate, ma alla Guardia di Finanza, che *“ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate”*.

È indubbio che i destinatari dell'obbligo di comunicazione debbano inoltrare la comunicazione in questione alle competenti ragionerie territoriali dello Stato, come del resto, stante il tenore letterale della norma, sembra innegabile che l'ulteriore comunicazione alla Guardia di Finanza sia di competenza delle suddette Ragionerie dello Stato.

Tuttavia, alla data odierna, data la mancanza di ufficiali note interpretative, si propende per una soluzione cautelativa.

Ad oggi, pertanto, è consigliabile l'invio di una doppia comunicazione da parte dei destinatari degli obblighi antiriciclaggio:

una alle competenti ragionerie territoriali dello Stato;

e una alla Guardia Di Finanza.

Diversi sono, pertanto, i problemi ed i dubbi operativi legati a tale eventuale doppia comunicazione, non conoscendo neppure a quale ufficio della Guardia di Finanza eventualmente andrebbe indirizzata.

Non deve dimenticarsi, infine, che a differenza di quanto accade per la segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio (art.41, D.Lgs. n.231/07), le comunicazioni in esame non garantiscono il segreto sul soggetto che le inoltra.

Tramite tale comunicazione il professionista è tenuto a “rivelare” fatti o circostanze attinenti al proprio cliente dei quali è venuto a conoscenza in ragione dell'incarico ricevuto, compromettendo “forse” il segreto professionale.

Oltretutto, la violazione dell'obbligo di comunicazione ex art.51, D.Lgs. n.231/07 è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa la cui misura può variare dal 3% al 30% dell'operazione, con un minimo di 3 mila euro, senza possibilità di oblazione.


La moratoria per gli stranieri

Il D.L. n.16/12, c.d. decreto semplificazioni, tra le facilitazioni per imprese e contribuenti, ha previsto una deroga alla normativa relativa alle limitazioni all'uso del denaro contante secondo la quale i cittadini stranieri potranno effettuare acquisti in contanti anche per importi pari o superiori a 1.000 euro.

A tal proposito, l'art.3, commi 1 e 2, del citato decreto, prevede che le limitazioni di cui all'art.49 del decreto antiriciclaggio non si applicano ai trasferimenti di denaro contante effettuati nei confronti di esercenti il commercio al minuto e le agenzie di viaggi e turismo (artt.22 e 74-ter, DPR n.633/72) da persone fisiche, che non hanno cittadinanza italiana o in uno dei Paesi dell'Unione Europea ovvero dello Spazio economico europeo (See) e non residenti in Italia, relativamente all'acquisto di beni, prestazioni di servizio e servizi legati al turismo.

Affinché tale deroga possa essere applicata, gli operatori devono porre in essere una serie di adempimenti, la cui utilità dovrà essere valutata in considerazione della possibilità e frequenza delle operazioni commerciali con soggetti stranieri.

Nel dettaglio:



Allo stato attuale, stante la previsione normativa ed il contenuto della relazione illustrativa al decreto semplificazioni, all'operatore finanziario non deve essere consegnata l'autocertificazione che il cessionario e/o committente straniero deve rilasciare.

La deroga in esame, infine, opera solo per i soggetti che invieranno apposita comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate, il cui modello è stato approvato con Provvedimento direttoriale del 23 marzo.

Il modello deve essere inviato esclusivamente per via telematica, direttamente da parte dei contribuenti o tramite intermediari abilitati.

L'invio deve avvenire anteriormente alle operazioni oggetto della deroga al limite di utilizzo del contante.

Limitatamente alle operazioni effettuate nel periodo compreso tra il 2 marzo e il 10 aprile, l'invio del modello deve avvenire nel termine ultimo del 10 aprile e, nel caso in cui la prima operazione sia antecedente alla comunicazione, in quest'ultima deve essere indicata, in luogo della data di sottoscrizione, la data di effettuazione di tale operazione. Si evidenzia che alla data odierna non sono previste specifiche sanzioni in relazioni a tali disposizioni.

Il trasferimento di denaro contante alla frontiera e le nuove disposizioni del decreto semplificazioni

Come già noto, sulla base del D.Lgs. n.195/08, ogni persona che entra o esce dal territorio nazionale, qualora trasporti denaro contante (o titoli al portatore) per importi pari o superiori a 10 mila euro, deve dichiararlo all'Agenzia delle Dogane.

Le somme possono essere dichiarate tramite comunicazione da redigersi su apposito modello ministeriale, che può essere trasmesso telematicamente in via preventiva, prima dell'attraversamento della frontiera, oppure, in alternativa, consegnato in forma scritta al momento del passaggio.

L'articolo 11, comma 8 del decreto semplificazioni ha apportato modifiche all'impianto sanzionatorio di cui al D.Lgs. n.195/08 ed alle misure obblative, il tutto con decorrenza 2 marzo 2012.

Per quanto riguarda le sanzioni conseguenti alla violazione degli obblighi dichiarativi, il nuovo articolo 9 del D.Lgs. n.195/08 prevede:

- una sanzione amministrativa minima di €300;
- una sanzione amministrativa dal 10% al 30% dell'eccedenza se non superiore ad €10.000;
- una sanzione amministrativa dal 30% al 50% dell'eccedenza, se quest'ultima è superiore ad €10 mila.

Inoltre, per quanto riguarda gli adempimenti obblatori, l'art.7 del D.Lgs. n.195/08 è stato modificato in più punti. In particolare, il soggetto a cui è stata contestata una violazione può chiedere l'estinzione della stessa pagando un importo ridotto:

- una sanzione pari al 5% del denaro contante trasferito o che si tentava di trasferire eccedente la soglia limite di €10 mila, se l'eccedenza dichiarata non supera €10.000;
- una sanzione pari al 15% se l'eccedenza non supera gli €40mila.

In ogni caso, la somma pagata non può essere inferiore ad €200.

Il pagamento in misura ridotta, cioè il ricorso all'oblazione, non è ammesso qualora:

- l'importo del denaro contante eccedente gli €10mila, superi l'importo di €40mila;
- oppure qualora il soggetto a cui è stata contestata la violazione si sia già avvalso della stessa possibilità per violazione analoga nei 5 anni antecedenti la ricezione dell'atto di contestazione.

Infine, ai sensi del modificato art.6, nel caso di violazione dell'obbligo dichiarativo, il sequestro del denaro può essere eseguito nel limite del 30% dell'importo eccedente la soglia di €10 mila, se l'eccedenza non supera €10.000; del 50% dell'importo eccedente negli altri casi.

Il denaro contante sequestrato garantisce, con preferenza su ogni altro credito, il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Sicuramente le modifiche operate dal decreto semplificazioni hanno migliorato il sistema sanzionatorio, che tuttavia rimane ben lontano da quello previsto dalla normativa antiriciclaggio per i trasferimenti di denaro contante e titoli al portatore effettuati all'interno del territorio nazionale.

Le altre novità del decreto semplificazioni

Il decreto semplificazioni contiene anche ulteriori disposizioni relative al trasferimento di denaro contante. In particolare:

- è differito al 1° maggio l'obbligo di pagamento da parte della Pubblica Amministrazione di stipendi e pensioni di importo superiore ad €1.000 tramite strumenti elettronici bancari o postali (art.3, co.3 e 4, D.L. n.16/12). La disposizione non trova applicazione per coloro che, anteriormente al 2 marzo 2012, si siano già dotati degli strumenti necessari per effettuare tale modalità di pagamento;
- è stata abrogata l'imposta di bollo pari al 2% dell'importo trasferito su ogni singola operazione di trasferimento di denaro all'estero attraverso istituti bancari, *money transfer* ed altri agenti in attività finanziaria (art. 3, co.15, D.L. n.16/12).